



Prot. n. AOO/ 183/4151 del 12/03/2020

PROTOCOLLO USCITA

URGENTE

Si invia solo a mezzo posta elettronica ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs 82/2005 in sostituzione della posta ordinaria

Alle Associazioni di categoria delle strutture private sanitarie e sociosanitarie

Ai Direttori generali

e, per il loro tramite

Ai Direttori Sanitari
Ai Direttori Amministrativi
Ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione
Ai Direttori dell'Area Socio Sanitaria
Ai Direttori dei Dipartimenti di Riabilitazione
Ai Direttori dei Distretti Socio Sanitari
Ai Dirigenti delle Aree e delle strutture di staff
delle Aziende Sanitarie Locali

All'ANCI Puglia

e, per il suo tramite

Agli Ambiti territoriali

e, per conoscenza

Al Presidente della Giunta Regionale

Al Direttore Aress Puglia

Ai Dirigenti delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute

Al Dirigente del Servizio Protezione Civile della Regione Puglia

Al Responsabile della Struttura Speciale "Comunicazione Istituzionale"

OGGETTO: MISURE PER LA PREVENZIONE, IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – DISPOSIZIONE PROT. AOO/005/197 DEL 10/03/2020 - DISPOSIZIONE PROT. AOO/183/4024 DEL 11/03/2020 - ULTERIORI DISPOSIZIONI

Con disposizione prot. AOO/005/197 del 10/03/2020 sono state impartite direttive per le attività di assistenza domiciliare integrata (ADI).



La disposizione ha previsto che le prestazioni ADI sono sospese con esclusione di quelle per i soggetti già presi in carico e per le nuove attivazioni (queste ultime dovranno essere garantite in ragione di priorità, secondo gravità, previa valutazione da parte della competente UVM) e dovranno essere garantite previo triage telefonico pre-trattamento secondo quanto previsto dalle circolari ministeriali in materia di emergenza sanitaria da COVID-19 e fornendo agli operatori addetti i dispositivi di protezione individuale correlati al rischio individuato.

Con disposizione PROT. AOO/183/4024 DEL 11/03/2020, a far data dal 12 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020, è prevista la sospensione delle attività dei centri semiresidenziali sanitari, sociosanitari e socioassistenziali per soggetti anziani, disabili, minori, psichiatrici (centri diurni e polivalenti) su tutto il territorio regionale.

Vista la Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sottoscritto in data 8 marzo 2020 che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, dispone tutta una serie di misure per l'intero territorio nazionale;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sottoscritto in data 9 marzo 2020 che dispone:

- all'art. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale) *“1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale”*
- all'art.2 (Disposizioni finali) *“1.Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. 2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti le misure di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 ove incompatibili con la disposizione dell'articolo 1 del presente decreto”*

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sottoscritto in data 11 marzo 2020 che all'art.1 dispone: *“Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2”*

Ritenuto necessario e urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitarie adottate per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione di malattia infettiva diffusiva COVID -19;



Considerati i conseguenti risvolti sull'assistenza domiciliare e ritenuto a scopo preventivo e prudenziale di dover attivare ogni utile iniziativa tesa a ridurre il rischio di contagio.

SI DISPONE

1. A far data dal 13 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020, le prestazioni di Assistenza Domiciliare Programmata (ADP) – Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) — Riabilitazione domiciliare (ex art. 26) sono garantite soltanto in caso di gravità e/o di indifferibilità previo triage telefonico pre-trattamento secondo quanto previsto dalle circolari ministeriali in materia di emergenza sanitaria da COVID-19 e fornendo agli operatori addetti i dispositivi di protezione individuale (DPI) correlati al rischio individuato. Il Responsabile clinico coordina le attività di concerto con il Distretto Socio Sanitario.

Continuano ad essere garantite le prestazioni di Assistenza Domiciliare Oncologica (ADO) e le Cure Palliative Domiciliari mediante fornitura agli operatori dei DPI.

2. A far data dal 13 marzo 2020 e fino al 25 marzo 2020, sono sospese le prestazioni garantite dal Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) salvo che in favore di soggetti anziani e disabili privi del sostegno familiare.
3. A far data dal 13 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020, è prevista la sospensione delle attività dei centri semiresidenziali per soggetti psichiatrici (centri diurni) su tutto il territorio regionale, favorendo percorsi di domiciliarità per i casi gravi.
4. A far data dal 13 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020, è prevista la sospensione delle attività delle strutture private accreditate e/o autorizzate a qualsiasi titolo che erogano prestazioni ambulatoriali riconducibili alle discipline di Fisiokinesiterapia, Radiodiagnostica, Patologia clinica, Branche a visita. Per quanto attiene le prestazioni già prenotate sarà cura delle singole strutture provvedere a dare informativa ai soggetti interessati con l'obbligo di assicurarle alla riapertura delle attività. Resta inteso che la sospensione delle attività non comprende le prestazioni contrassegnate con classe di priorità "U" e "B".

I contenuti della presente disposizione annullano in tutto ogni altra precedente disposizione emanata dalla Regione Puglia ed in contrasto con la presente.

Il Direttore del Dipartimento
Vito Montanaro

Il Presidente della Giunta Regionale
Michele Emiliano

on 19.36